

Comune di Pieranica

(Provincia di Cremona)

Allegato "G" delib. GC. n. 11 del 20.03.2024

**PARERE RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RENDICONO 2023**

Art. 3 comma 4 Dlgs 118/11

**Il Revisore dei Conti:
DR. CARABELLI PIERLUIGI**

PREMESSO che l'art. 3 comma 4 dlgs 118/11 recita:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo IIe, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

CONSIDERTO CHE

Il revisore dei conti dopo aver preso atto di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 Dlgs 118/11 ed esaminato l'elenco dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione 2023 sottoposto alla sua attenzione da parte del servizio finanziario contabile del Comune di Pieranica, elenco per altro approvato con delibera di Giunta n.11 del 20.03.2024,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- che il riaccertamento ordinario è stato eseguito con la finalità di mantenere in bilancio tutti quei residui attivi e passivi secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 1187 e successive modificazioni;
- che il riaccertamento è stato eseguito secondo il nuovo principio contabile ossia che i residui attivi e passivi vanno mantenuti solo a fronte di un'effettiva obbligazione giuridica perfezionata;

- che relativamente ai residui attivi e passivi insussistenti e prescritti, si è proceduto all'eliminazione;

-che per i residui attivi mantenuti e di dubbia esigibilità pur essendo stati conservati, di fatto è stato istituito un FCDE con vincolo specifico nell'avanzo di amministrazione – rendiconto 2023;

-che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui attivi, relativamente allo stralcio delle cartelle esattoriali del periodo 2000-2010 di importo inferiore a 5.000 euro, non sussistono residui attivi oggetto di cancellazione in applicazione dell'art. 4, commi 4, 5, 6, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, ove dispone che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato D.L., fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

-che i residui passivi insussistenti sono stati cancellati poiché non assistiti da obbligazione giuridica;

-che le spese conservate a residui passivi sono derivate da:

- 1) stato avanzamento lavori (SAL),
- 2) contributi statali dove si è acquisito il decreto di finanziamento delle opere pubbliche con relativa approvazione del progetto elementi che autorizzano il mantenimento dei residui attivi e passivi,
- 3) dalla prestazione eseguita e/o fornitura consegnata di beni e servizi prestati e serviti al 31 dicembre 2021,
- 4) prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture sono pervenute nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Pertanto, per quanto sopra evidenziato e risultante dalla documentazione contabile sottoposta alla mia attenzione, dall'ufficio di contabilità del Comune di Pieranica, in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi:

Esprime

“Parere favorevole all'elenco dei residui attivi e passivi approvati con delibera di giunta n.11 del 20.03.2024 derivanti dalla gestione contabile 2023 ai fini della formazione del Rendiconto della gestione 2023”.

**IL REVISORE DEI CONTI
f.to DR. Carabelli Pierluigi**